



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 17/02/2025

Numero Registro Dipartimento 187

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2092 DEL 17/02/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DONAZIONI QUOTE SOCIALI, VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA FRANCO DEL DR. ANDREA FRANCO E DOTT.SSA LUCIA SAMMARRO S.N.C." E MODIFICA RAGIONE SOCIALE IN "FARMACIA FRANCO DR. ANDREA FRANCO S.N.C." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: "DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** il giorno 31 dicembre 2020 in San Marco Argentano (CS), con atto pubblico per notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro, Repertorio n. 100.099, Raccolta n. 44920, i dottori farmacisti Lucia Sammarro ed Andrea Franco hanno costituito tra loro una società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*", avente per oggetto sociale esclusivo l'attività di gestione di farmacie private ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- **CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*", fissato in euro 52.000,00, risultava suddiviso tra i soci come segue:

- Sammarro Lucia, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 31.200,00, pari al 60% dell'intero capitale sociale;
- Franco Andrea, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.800,00, pari al 40% dell'intero capitale sociale;

- **CHE** con il suddetto atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo il socio dott.ssa Lucia Sammarro, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima farmacia, sede farmaceutica del Comune di Fagnano Castello (CS), nonché l'azienda commerciale che vi è connessa, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù di D.P.G.R. n. 326 dell'8 aprile 1991, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della sede farmaceutica, nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 1165 dell'8 febbraio 2021 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Fagnano Castello (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, dalla dott.ssa Lucia Sammarro in capo alla società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*" (P. IVA 03722060781) avente, già come unici soci, i dottori farmacisti Lucia Sammarro ed Andrea Franco, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Lucia Sammarro, regolarmente iscritta all'Ordine professionale dei farmacisti della Provincia di Cosenza;

- **CHE** con nota del 14 gennaio 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con PEC del 15 gennaio 2025, conservate in atti, il dott. Andrea Franco, farmacista, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società avente ragione sociale "*Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c.*", con sede legale nel Comune di Fagnano Castello (CS), via Garibaldi n. 11 (P. IVA 03722060781), ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di donazioni di quote sociali, nella compagine della suddetta Società, nonché la modifica della ragione sociale da "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*" in "*Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c.*", come in appresso meglio dettagliato;

- **CHE** il giorno 21 dicembre 2024, in Cosenza, con atto pubblico di "Modifica patti sociali di S.n.c." per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 13.118, Raccolta n. 10.283, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 25 dicembre 2024 al n. 24252 Serie 1T, la dott.ssa Sammarro Lucia ha donato in conto di legittima con dispensa da collazione al proprio figlio dott. Franco Andrea, che ha accettato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*", del valore nominale di euro 31.200,00 pari al 60% del capitale sociale;

- **CHE** a seguito della superiore donazione e del venir meno della pluralità dei soci il dott. Franco Andrea, rimasto unico socio della società "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*", in dipendenza di quanto previsto dall'art. 2272, n. 4 Cod. Civ., e dall'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991, al fine di evitare lo scioglimento della società ha contestualmente provveduto con il summenzionato atto pubblico alla ricostituzione della pluralità dei soci, donando in conto di legittima con dispensa da collazione al proprio coniuge dott.ssa Plesner Jozefina Kamila, farmacista, che ha accettato, una quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*", del valore nominale di euro 5.200,00, pari al 10% del capitale sociale;

-**CHE** a seguito delle suddette donazioni di quote la dott.ssa Sammarro Lucia ha cessato di far parte della compagine sociale della società *"Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c."*, che attualmente risulta composta dal dott. Franco Andrea, che assunto la qualifica di socio amministratore con attribuzione della rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, nonché dalla dott.ssa Plesner Jozefina Kamila che ha assunto la qualifica di socio non amministratore;

-**CHE** i soci hanno deciso di modificare la ragione sociale della società da *"Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c."* in *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."*;

-**CHE** per effetto delle suddette donazioni di quote il capitale sociale della società *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."*, di euro 52.000,00, risulta così suddiviso tra i soci:

- Franco Andrea, titolare di una quota del valore nominale di euro 46.800,00, pari al 90% dell'intero capitale sociale;
- Plesner Jozefina Kamila, titolare di una quota del valore nominale di euro 5.200,00, pari al 10% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** la società corrente sotto la ragione sociale *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."* ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio di una farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."* è affidato al dott. Franco Andrea, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a *"Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie"*, in cui si osserva: *"(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)"*;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 15 gennaio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."*, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."*, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."*, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0005905_20250116 del 16/01/2025, relativa alla società *"Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c."*, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di donazioni di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Franco del Dr. Andrea Franco e Dott.ssa Lucia Sammarro S.n.c.*" (P. IVA 03722060781), titolare della sede farmaceutica del Comune di Fagnano Castello (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in via Garibaldi n. 11, in virtù del decreto dirigenziale n. 1165 dell'8 febbraio 2021, nonché della modifica della ragione sociale in "*Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c.*", avente all'attualità quali unici soci il dott. Franco Andrea e la dott.ssa Plesner Jozefina Kamila, sotto la direzione tecnica del dott. Franco Andrea, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0005905_20250116 del 16/01/2025, relativa alla società "*Farmacia Franco Dr. Andrea Franco S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Fagnano Castello (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)